



# **Regolamento per la concessione in uso a pensionati e disoccupati di aree comunali per coltivazioni orticole**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 15/06/2006

## **PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale, da sempre impegnata nell'attivare interventi a favore dell'agio e della socializzazione, intende offrire opportunità di aggregazione e di tempo libero ai cittadini anziani e a persone disoccupate nell'ottica del miglioramento della qualità della vita: la gestione e la coltivazione di un orto costituisce, infatti, un modo di vivere all'aria aperta e fare attività motoria, oltre che essere un sostegno economico per le famiglie che possono consumare i prodotti delle proprie coltivazioni. Per tale motivo l'assegnazione degli orti deve essere individuata come una opportunità che deve risultare temporanea e non definitiva e che deve tener conto dei diritti di tutti i cittadini nel beneficiare di tale opportunità. L'Amministrazione si impegnerà pertanto a mettere a disposizione il maggior numero possibile di appezzamenti di terreno, pur nella consapevolezza che non potranno essere soddisfatte tutte le richieste. E' importante sottolineare il principio che tali appezzamenti rimarranno comunque di proprietà pubblica e in nessun modo, diverranno di proprietà del singolo individuo, neppure attraverso forme di passaggi ereditari.

### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, per un periodo massimo sei anni, di aree comunali destinate alle coltivazioni orticole a cittadini residenti nel Comune di Collegno, da almeno un anno, pensionati o disoccupati.

### **Art. 2 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE**

1. I lotti di terreno, a seguito dei progetti di allestimento effettuati sulle aree interessate, vengono assegnati agli stessi concessionari, previa rappresentazione della domanda.
2. In particolare, per quanto riguarda gli orti attuali, visti i recenti lavori di riqualificazione dell'area, avrà luogo con atto dirigenziale la loro riassegnazione ai concessionari vigenti, previa espressione di una rinnovata manifestazione di interesse, attraverso apposita istanza.
3. L'assegnazione del lotto avverrà con una modalità a sorteggio per un periodo massimo di sei anni e non sarà rinnovabile alla scadenza (salvo il caso che non esistano nuove richieste di assegnazione). A seguito della scadenza dei sei anni di concessione si procederà quindi d'ufficio a pronunciare formale decadenza e a provvedere all'assegnazione conseguente ad altro cittadino utilmente presente nella graduatoria. In sede di prima assegnazione la scadenza del sessennio viene stabilita al 31.12.2012. .
4. La domanda di concessione può essere presentata in ogni momento dell'anno, allegando alla stessa copia del libretto di pensione o idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione, ed il/la richiedente ammesso/a viene d'ufficio collocato/a in graduatoria secondo le disposizioni seguenti.

5. La concessione dei lotti resisi disponibili sarà effettuata in favore dei/delle richiedenti alternando le chiamate tra le due graduatorie (pensionati e disoccupati), nel rispetto delle percentuali di assegnazione.

### **Art. 3**

#### **GRADUATORIA PENSIONATI**

1. Possono essere ammessi alla *graduatoria pensionati* i titolari di pensioni di anzianità o vecchiaia senza altri redditi da lavoro, residenti nel comune di Collegno da almeno un anno.
2. La graduatoria viene formata in base all'ordine cronologico delle domande.
3. Sono riservati ai pensionati lotti nella misura minima dell'80% del totale; tale percentuale potrà essere superata in assenza di richiedenti disoccupati.

### **Art. 4**

#### **GRADUATORIA DISOCCUPATI**

1. Possono essere ammessi alla *graduatoria disoccupati* persone residenti da almeno un anno nel Comune di Collegno iscritte alle liste del centro per l'impiego con un ISEE annuo massimo di Euro 9.000,00.
2. La graduatoria viene formata in base all'ordine cronologico delle domande, con priorità per soggetti facenti parte di nuclei familiari assistiti economicamente dai servizi socio-assistenziali
3. Sono riservati ai disoccupati lotti nella misura minima dell'20% del totale; tale percentuale potrà essere superata in assenza di richiedenti pensionati.

### **Art. 5**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha durata di sei anni; allo scadere dell'assegnazione, anche per rinuncia o per revoca, il concessionario dovrà rilasciare il terreno libero e sgombro da persone e cose; viene fatta salva la possibilità di presentare nuovamente domanda, con inserimento in coda alla graduatoria. Le culture pluriennali, eventualmente presenti, non potranno essere rimosse o danneggiate e non potrà accampare alcun diritto sui frutti né esigere indennizzo dalla Città e da chi subentra.
2. Qualora per motivi di salute e/o familiari non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto è fatto obbligo al Concessionario di darne comunicazione al Comune per gli adempimenti di competenza, il quale si riserva di autorizzare, solo per periodi determinati e non superiore a sei mesi, a seguito di specifica richiesta e a fronte di straordinarie e documentate condizioni di salute e/o familiari dell'assegnatario, la coltivazione dell'orto da parte dei familiari

limitatamente al coniuge, ai figli (o loro consorti) ai fratelli (a condizione che siano residenti a Collegno) dell'assegnatario medesimo, fermo restando la necessità di comunicare il nominativo al Comune.

3. In caso di decesso del soggetto autorizzato, di rinuncia da parte dello stesso o di revoca, la concessione decade e la stessa potrà essere rilasciata ad altro soggetto utilmente collocato in graduatoria.

## **Art. 6 CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone annuale per la concessione in uso delle aree in oggetto, comprensivo delle spese derivanti dai costi dell'acqua e dai consumi di energia elettrica viene fissato in Euro 1,00 al metro quadro.
2. Per il primo anno il versamento dovrà essere effettuato contestualmente alla stipula della convenzione in un'unica soluzione, alla tesoreria comunale, mentre in ciascuno degli anni successivi di concessione, i versamenti saranno corrisposti entro la prima quindicina del mese di gennaio. Il canone viene annualmente aggiornato in base agli indici ISTAT. La quota risultante verrà arrotondata per eccesso con approssimazione all'euro.
3. Il mancato pagamento della somma entro i termini previsti determinerà l'immediata decadenza e revoca dell'assegnazione.
4. Il canone è annuale forfettario, calcolato al 100% se l'assegnazione interviene entro il 30 giugno ed al 50% se interviene nel secondo semestre dell'anno

## **Art. 7 ORGANI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ORTI URBANI**

1. Sono organi di partecipazione degli utenti alla gestione del servizio:
  - L'Assemblea dei Concessionari
  - Il Comitato Direttivo
  - Il Presidente, il Vice Presidente
2. *L'Assemblea* rappresenta l'universalità dei Concessionari, si riunisce almeno una volta all'anno, discute dei problemi della gestione del servizio ed elegge il Comitato Direttivo; il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti da Comitato Direttivo.
3. *Il Comitato Direttivo* è composto da un rappresentante per ogni porzione di area composta da un minimo di 15 lotti, con un minimo di 6 rappresentanti ed un massimo di 10.
4. Il Comitato ha una funzione di coordinamento tra i Concessionari e l'Amministrazione Comunale; collabora all'occorrenza con altri Enti (ASL, CISAP, Scuole, ecc)

5. I compiti del Comitato Direttivo sono i seguenti:

- controllare la corretta osservanza delle norme regolamentari
  - dirimere le controversie tra gli assegnatari
  - stimolare con adeguate proposte progettuali, un proficuo utilizzo dell'area
  - incentivare, stimolare e coinvolgere l'interesse degli assegnatari verso le tematiche
  - ecologiche/ambientali
  - promuovere la collaborazione ad iniziative di aggregazione e socialità con gli allievi delle scuole e con i giovani della città, in un ottica di valorizzazione dei rapporti intergenerazionali
  - far rispettare l'orario di apertura e chiusura degli orti;
  - determinare l'orario di apertura e chiusura degli orti, in base alle stagioni
6. Il Comitato individua nella prima seduta un Presidente ed un Vice Presidente, con compiti di relazione con l'Amministrazione Comunale, membri che rimangono in carica per tre anni e rieleggibili
7. Un membro, individuato dal Direttivo, fa parte di diritto della Consulta Comunale per gli anziani.
8. I rappresentanti eletti nel Comitato Direttivo, a titolo di contributo per l'impegno prestato nella gestione degli orti, per la durata del loro mandato, pagheranno un canone dimezzato.

#### **Art. 8**

#### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario si impegna a curare la sistemazione e la pulizia dell'orto dato in concessione d'uso, area che dovrà essere esclusivamente destinata a coltivazioni orticole. Se l'area risultasse incolta, abbandonata, o di accertata trascuratezza nella coltivazione dell'apezzamento assegnato, la concessione sarà revocata in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto al titolare della stessa.
2. Il Concessionario, sotto il coordinamento del Comitato Direttivo deve farsi carico degli interventi sulle aree comuni, in particolare l'assegnatario dovrà curare la manutenzione della viabilità interna, delle recinzioni, del casotto per gli attrezzi, del verde, pulire i confini dell'orto dalle piante infestanti; è consentito ubicare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana in materiale plastico della capacità massima di litri 100.
3. La lavorazione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dal Concessionario e non è possibile avvalersi di manodopera retribuita. Il concessionario è tenuto a mantenere ordinate le coltivazioni all'interno dell'area a lui assegnata in modo tale che l'aspetto generale dell'area risulti decoroso, il perimetro esterno alle recinzioni, sul lato degli stradini, potrà essere coltivato con piante ornamentali e da fiore per una larghezza di 20 cm partendo dal filo della recinzione verso la ghiaia dello stradino.
4. I teli antigrandine saranno installati e mantenuti in efficienza a cura del concessionario, alla fine di ogni annata agraria dovranno essere rimossi. La prima fornitura sarà a carico del Comune, in seguito dovranno essere scelti di colore e tipologia coerente con le indicazioni del Comitato direttivo.

5. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. Il Concessionario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli, pena l'immediata decadenza e revoca
6. La produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.
7. L'accesso e la permanenza negli orti sono permessi dall'alba a un'ora dopo il tramonto.
8. Nel periodo che va dall'1 dicembre al 31 gennaio sarà cura dei rappresentanti del comitato, oltre che dei tecnici comunali, provvedere ad individuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie preventivamente alla nuova stagione vegetativa.
9. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.

### **Art. 9** **DIVIETO AL CONCESSIONARIO**

1. Sull'area data in concessione non potrà essere svolta alcuna attività diversa dalla coltivazione orticola. Al Concessionario è fatto divieto nell'area assegnata ad orto e nella parti comuni, pena la decadenza e revoca dell'assegnazione di:
  - a) tenere animali in forma stabile, né svolgere attività di allevamento
  - b) utilizzare l'orto come deposito di materiali vari di qualsiasi genere
  - c) usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, né diserbanti o altri prodotti che possano recare in qualche modo disturbo e danni all'ambiente; durante i trattamenti antiparassitari è fatto obbligo di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare la contaminazione degli orti circostanti. Considerata la vicinanza fra gli appezzamenti e la varietà di coltivazioni, risulta auspicabile l'adozione di metodi di coltivazione e lotta biologica
  - d) inserire nei contenitori dei rifiuti indifferenziati gli scarti vegetali degli orti (gli scarti vegetali possono essere usati come concime e possono essere quindi sotterrati nell'orto)
  - e) installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui
  - f) accendere fuochi per alcun uso, né per bruciare sterpaglie né per la cottura di cibi o bevande
  - g) modificare il perimetro, la morfologia del lotto assegnato e occultare in alcun modo la vista dell'orto
  - h) coltivare piante proibite o vietate secondo le norme vigenti, coltivare piante che abbiano uno sviluppo in altezza superiore a 2 m e ciclo vitale-produttivo superiore ai due anni, nonché piantumare alberi da frutto, vite, kiwi, alloro e rampicanti in genere; gli alberi e gli arbusti che dovessero nascere spontaneamente dovranno essere sradicati
  - i) effettuare operazioni di irrigazione al di fuori degli orari di accesso agli orti

- j) accedere alla zona orti e sostare con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti al parcheggio
- k) lavare macchine o motoveicoli
- l) entrare negli orti altrui senza permesso
- m) occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti; per quanto riguarda i vialetti interni è vietato qualsiasi tipo di pavimentazione o battuto in cemento
- n) danneggiare in alcun modo gli altri orti e le parti comuni
- o) utilizzare paletti di sostegno di piante e verdure superiori ai due metri
- p) tagliare alberi e cespugli comuni arbitrariamente
- q) gettare o abbandonare rifiuti nel proprio orto, negli orti altrui, nei passaggi, nelle parti comuni ed aree limitrofe. I rifiuti dovranno essere smaltiti da chi li ha prodotti, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia.
- r) costruire baracche o depositi attrezzi presso gli appezzamenti, gli assegnatari dovranno utilizzare le strutture collettive previste dall'amministrazione
- s) modificare i confini, la forma, le recinzioni, degli orti assegnati, accorpate orti o ricoveri attrezzi, realizzare opere in muratura, pavimentazioni in cemento, cordolature fisse in cemento o in altro materiale, innalzare recinzioni diverse da quelle già installate, tirare fili spinati o qualsiasi altra chiusura ulteriore rispetto a quelle esistenti;
- t) realizzare serre o strutture di protezione di altezza superiore a 1,3 metri.
- u) coltivare piante che superino l'altezza della recinzione interna a una distanza inferiore a m. 0,50 dalla stessa.

#### **Art. 10**

#### **SOPPRESSIONE DEGLI ORTI**

1. La Giunta Comunale può disporre con atto unilaterale, la soppressione di tutti o parte degli orti per esigenze di interesse pubblico, senza alcun indennizzo agli assegnatari. Fermo restando il diritto, per questi ultimi, di un preavviso non inferiore a tre mesi e comunque tenuto conto delle esigenze di raccolta dell'ultima semina

#### **Art. 11**

#### **POSSIBILI MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è oggetto di modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale all'applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti provenienti dal comitato direttivo.
2. Gli assegnatari hanno l'obbligo di accettare integralmente, pena la decadenza dell'assegnazione, le norme del seguente Regolamento e tutte le eventuali condizioni introdotte successivamente dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 12**  
**CONTROLLI E PENALI**

1. Il Comitato direttivo ha come compito prioritario quello di vigilare per la corretta applicazione del regolamento. E' suo obbligo segnalare al più presto ai responsabili comunali eventuali inadempienze. Nel caso sia riscontrata una inefficiente gestione degli orti da parte del comitato e non si ritenga adeguato il ruolo svolto dai rappresentanti eletti, l'Amministrazione Comunale potrà decretarne lo scioglimento e indire nuove elezioni. In tal caso i rappresentanti eletti in precedenza non potranno ricandidarsi. Il comitato potrà essere altresì sciolto su richiesta di, almeno 2/3 'dei concessionari. In caso di inadempienze gravi, nel caso sia appurata una oggettiva responsabilità da parte dei rappresentanti eletti dai concessionari, questi decadranno dal ruolo di rappresentanza e verrà loro revocata l'assegnazione dell'orto.
2. Ai concessionari che vengano colti a violare il presente Regolamento, previa convocazione da parte del Comitato per un richiamo verbale, potrà conseguire una segnalazione al Comune ed un richiamo formale scritto diretto. agli stessi. Al secondo richiamo scritto il concessionario perde d'ufficio l'assegnazione dell'orto, con conseguente revoca della concessione. La concessione sarà altresì revocata e saranno addebitati ai concessionari i costi sostenuti per i ripristini nel caso di inadempienze, danneggiamenti ed inerzia reiterata nell'effettuare gli interventi dovuti.
3. L'Amministrazione Comunale per tutta la durata della concessione vigilerà sul rispetto di quanto enunciato nel presente Regolamento. attraverso i propri organismi di vigilanza.
4. Ogni assegnatario deve essere sempre munito di tesserino attestante la concessione, da esibirsi ad eventuali controlli, mentre il documento di riconoscimento potrà essere richiesto dagli organi di vigilanza.
5. Il Concessionario dovrà pertanto, consentire l'accesso ai funzionari del Comune durante lo svolgimento di tali mansioni.